



UNIVERSITÀ  
degli STUDI  
di CATANIA

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale
24 NOV. 2020
Prot. 361007 Tit. I Cl. 13
Rep. Decreti n°. 3506

## IL RETTORE

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n.168 e ss.mm.ii.;
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n.240 e ss.mm.ii.;
- visto l'art. 7 del vigente Statuto di Ateneo, relativo alla composizione del Senato Accademico ed in particolare il comma 2) , lett. c), il quale prevede tra i componenti: "*otto docenti, di cui quattro professori di seconda fascia e quattro ricercatori*";
- visto il vigente Regolamento elettorale di Ateneo il quale stabilisce che i rappresentanti dei docenti sono individuati tra le aree scientifico-disciplinari di cui al D.M. 4 ottobre 2000 e ss.mm.ii.;
- vista l'art. 7 del D.L. dell'8 aprile 2020, n.22, convertito dalla Legge 6 giugno 2020, n.41;
- visto il D.R. del 9 novembre 2020, rep. n. 3259, di costituzione del Senato Accademico, per la durata di quattro anni, nel quale si evince che tra i Docenti eletti risultano quattro Professori associati e tre Ricercatori universitari;
- atteso che la composizione attuale del Senato Accademico risulta carente di un rappresentante dei Ricercatori universitari;
- ritenuto opportuno assicurare la rappresentanza dei Docenti, di cui al suddetto art.7, comma 2, lett. c) dello Statuto di Ateneo;
- considerato che per quanto sopra indicato occorre procedere ad elezioni suppletive;
- valutato ogni opportuno elemento;

## DECRETA

### ART.1

Sono indette per il giorno 16 febbraio 2021 le elezioni suppletive per la designazione di un rappresentante dei Ricercatori, anche a tempo determinato, afferente ad una delle seguenti aree scientifico-disciplinari in seno al Senato Accademico.

- Area 01 - Scienze matematiche e informatiche;
- Area 02 - Scienze fisiche;
- Area 03 - Scienze chimiche;
- Area 04 - Scienze della terra;
- Area 05 - Scienze biologiche;
- Area 06 - Scienze mediche;
- Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie;
- Area 08 - Ingegneria civile e Architettura;
- Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione;
- Area 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche;
- Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche;
- Area 12 - Scienze giuridiche;
- Area 13 - Scienze economiche e statistiche;
- Area 14 - Scienze politiche e sociali.

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore 19.00.

## ART.2

Hanno diritto all'elettorato passivo tutti i Ricercatori anche a tempo determinato appartenenti alle suddette aree scientifico-disciplinari che rivestano tale qualifica alla data di emanazione del presente decreto.

Hanno diritto all'elettorato attivo tutti i docenti appartenenti alle suddette aree scientifico-disciplinari che rivestano tale qualifica alla data di emanazione del presente decreto.

È escluso dall'elettorato sia attivo che passivo colui che si trovi sospeso a seguito di procedimento disciplinare o che si trovi sospeso cautelativamente in pendenza di procedimento penale.

Ai sensi dell'art.37, comma 2, del vigente Statuto di Ateneo l'elettorato passivo è riservato al personale che assicura un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

## ART.3

Con successivo provvedimento saranno costituiti i seggi elettorali, nella composizione prevista dall'art.20 del Regolamento elettorale dell'Ateneo.

## ART.4

Gli elenchi nominativi degli elettori vengono pubblicati almeno 15 giorni prima della data delle elezioni all'albo telematico dell'Ateneo.

Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dai suddetti elenchi possono fare opposizione entro il sesto giorno precedente le elezioni, alla Commissione elettorale, la quale decide definitivamente in merito almeno due giorni prima della data fissata per le elezioni.

## ART.5

Le candidature dovranno essere inoltrate, debitamente sottoscritte digitalmente dall'interessato, esclusivamente mediante PEC all'indirizzo [protocollo@pec.unict.it](mailto:protocollo@pec.unict.it) o mediante posta elettronica istituzionale all'indirizzo [aagg@unict.it](mailto:aagg@unict.it), unitamente alla copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento, entro le ore 17.00 di lunedì 22 gennaio 2021.

Almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni, l'Ufficio elettorale provvederà, mediante pubblicazione all'albo telematico dell'Ateneo, a rendere noto l'elenco dei candidati.

## ART.6

Ai fini delle suddette elezioni, per ogni area scientifico-disciplinare, verrà costituito un collegio elettorale.

I docenti eserciteranno i propri diritti nell'ambito del collegio corrispondente all'area scientifico-disciplinare di appartenenza.

Per ciascun collegio elettorale, sulla base dei voti espressi, sarà formata la graduatoria finale.

Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto la maggiore percentuale di voti nella graduatoria del collegio di riferimento.

Nel caso in cui verrà eletto un Ricercatore a tempo determinato, il suo mandato avrà durata biennale.

In caso di parità di percentuali, sia all'interno di un'area, sia nel confronto fra aree diverse, prevarrà il candidato più anziano nel ruolo; in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

#### ART.7

L'elettore deve presentarsi al seggio munito di un valido documento di riconoscimento che consegna al presidente o ad uno dei componenti del seggio, ai fini dell'accertamento della sua identità.

Il Presidente o un componente del seggio consegna a ciascun votante la scheda elettorale.

L'elettore effettuata la votazione, ripiega accuratamente la scheda e la restituisce al Presidente, o ad uno dei componenti del seggio, che la inserisce nell'urna sigillata in presenza del votante, il quale appone la firma sull'apposita colonna dell'elenco dei votanti.

Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un altro elettore del medesimo seggio liberamente scelto; quando l'impedimento non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico; nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un altro elettore. Il presidente del seggio ne prende nota nel verbale.

Il voto è personale, libero e segreto.

È possibile esprimere una sola preferenza.

Alla scadenza dell'orario stabilito per le votazioni, gli elettori che si trovino nei locali del seggio, ma che non abbiano ancora votato, sono egualmente ammessi al voto.

La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.

#### ART.8

Terminate le operazioni di voto avranno inizio quelle di scrutinio in seduta pubblica e proseguiranno sino alla loro conclusione.

Delle operazioni elettorali, i componenti del seggio redigono e sottoscrivono apposito processo verbale, dal quale deve, tra l'altro, risultare:

- il numero delle schede pervenute al seggio elettorale;
- il numero delle schede votate;
- il numero delle schede annullate (durante la votazione);
- il numero delle schede non utilizzate;
- i voti riportati da ciascun candidato.

Allegano al verbale, di cui fa parte integrante, l'elenco dei votanti su cui sono state apposte le relative firme di avvenuta votazione.

Raccogliono, in distinti plichi, le schede votate, le schede non utilizzate e le schede per qualsiasi motivo annullate nel corso della votazione.

I plichi, sigillati e firmati esternamente dai componenti del seggio, saranno immediatamente recapitati all'Ufficio elettorale per l'inoltro alla commissione elettorale di cui al successivo art.9, la quale collazionerà i risultati pervenuti dai vari seggi elettorali e procederà alla proclamazione dell'eletto.

Avverso i risultati si potrà far ricorso alla commissione elettorale di cui al successivo art. 9.

#### ART. 9

Con successivo provvedimento rettorale sarà costituita la Commissione elettorale composta da:

- un professore ordinario;
- un professore associato;
- un ricercatore, anche a tempo determinato;
- un'unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, che assume anche funzioni di segretario.

Il Rettore indica anche il presidente, che sarà affiancato da un vicepresidente eletto dalla Commissione nel suo seno.

È compito della Commissione elettorale, con il supporto dell'Ufficio elettorale, raccogliere le candidature, organizzare i seggi e sovrintendere alle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione dell'eletto, assumendo ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle stesse. La Commissione ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno presentati entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

#### ART. 10

Per quanto non espressamente riportato nel presente decreto si rinvia al Regolamento elettorale dell'Ateneo citato in premessa.

Al fine di assicurare a tutto il personale le condizioni di piena sicurezza rispetto alle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID19, con successivi provvedimenti verranno date indicazioni sulle modalità di partecipazione al voto.

Il responsabile del procedimento è il dott. Vincenzo Ligresti - Area dei Rapporti istituzionali e con il territorio (vligrest@unict.it – aagg@unict.it, tel. 095 7307388), al quale gli interessati potranno rivolgersi per eventuali informazioni e chiarimenti.

Il presente decreto di indizione è pubblicato all'Albo *on-line* di Ateneo sul sito web dell'Università di Catania.

Catania, 24/11/2020

vl/ca  


IL RETTORE  
(Prof. Francesco Priolo)  


